

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione)



L - SERVIZIO ORO E ARGENTO

**FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E
SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**

FOGLIO INFORMATIVO L – SERVIZIO ORO E ARGENTO

Informazioni sulla Banca

BANCA POPOLARE DI VICENZA

Società Cooperativa per azioni a - Sede Legale e Direzione Generale: I-36100 Vicenza, Via Btg. Framarin 18 - Codice ABI 5728.1 – Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e al N. A159632 dell'Albo Società Cooperative (Sez. Cooperative Diverse) - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA 00204010243 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale €230.868.285,00 Riserve €2.051.478.190,02 al 31/12/2006.

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

SERVIZIO ORO E ARGENTO

Servizio destinato ad affrontare le esigenze finanziarie tipiche del ciclo produttivo e commerciale del settore orafa e argentero.

PRESTITO D'USO IN ORO O IN ARGENTO

Operazione finalizzata all'approvvigionamento di materia prima per la lavorazione, senza impiego di capitali propri, posticipando l'eventuale l'acquisto del metallo a momenti favorevoli del mercato.

Rischio dell'operazione: rischio d'oscillazione del tasso secondo l'andamento del mercato.

APERTURA DI CREDITO IN ORO CON UTILIZZO ROTATIVO

Operazione finalizzata all'approvvigionamento di materia prima per l'esecuzione degli ordinativi di vendita, senza impiego di capitali propri, posticipando la determinazione del prezzo dell'oro al momento della fissazione del prezzo con il cliente e comunque entro il termine temporale stabilito nel contratto (30/60/90gg), a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento e concordato per iscritto al momento dell'accensione del prestito. In ipotesi di eventuale proroga del finanziamento per un massimo di trenta giorni, il tasso viene nuovamente concordato per iscritto per l'intero periodo dell'operazione.

Rischio dell'operazione: nessuno.

CONTRATTO DI LINEA DI CREDITO PER CESSIONE DI ORO O DI ARGENTO CON PAGAMENTO DIFFERITO CON UTILIZZO ROTATIVO

Operazione finalizzata all'approvvigionamento di materia prima per l'esecuzione degli ordinativi di vendita, senza impiego di capitali propri, con la determinazione del prezzo dell'oro al momento della fissazione del prezzo con il cliente e con tassativo obbligo di acquisto entro il termine stabilito nel contratto (30/60/90gg), a tasso fisso per tutta la durata del finanziamento e concordato per iscritto al momento del riscontro da parte della Banca della richiesta di utilizzo della linea di credito.

Rischio dell'operazione: prezzo dell'oro nel caso di mancato buon fine dell'ordine entro la scadenza pattuita.

VENDITA ORO E ARGENTO A RESIDENTI – NON RESIDENTI

Operazione finalizzata all'acquisto del metallo per la lavorazione

Rischio dell'operazione: rischi d'oscillazione dei cambi in funzione dell'andamento dei mercati.

CONTO CORRENTE METALLI PREZIOSI “ORO” DI RESIDENTI – NON RESIDENTI

CONTO CORRENTE METALLI PREZIOSI “ARGENTO” DI RESIDENTI – NON RESIDENTI

Servizio destinato a facilitare le transazioni commerciali e/o le operazioni finanziarie con l'estero, a dare assistenza alle operazioni internazionali d'ogni impresa.

Operazione volta all'accensione, a favore di un soggetto residente/non residente, di un rapporto bancario di conto corrente in valuta “ORO” o IN “ARGENTO”.

Rischio: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

FINANZIAMENTO “IPOTECARIO-FONDIARIO” IN ORO FINANZIARIO

Operazione di finanziamento a medio lungo termine finalizzata a creare liquidità per gestire l'attività produttiva vincolata a favore della banca tramite ipoteca a garanzia del rimborso del finanziamento stesso. La percentuale massima di finanziabilità è pari all'80% del valore di stima dell'immobile da ipotecare.

Il finanziamento prevede lo sviluppo del piano di ammortamento a **quote di capitale costante oltre alla relativa quota di interessi via via decrescente**.

Le variazioni di tasso dovute all'applicazione del parametro di indicizzazione non incidono sulle quote capitali predeterminate.

Il tasso di interesse relativo al primo periodo decorrente dalla data di stipula e fino alla fine del trimestre o semestre in corso viene determinato applicando la rilevazione del parametro di indicizzazione, a tre o sei mesi, corrispondente alla periodicità del rimborso stabilito.

Il contratto di finanziamento prevede la forma dell'atto pubblico bilaterale (Banca e Parte Finanziata) ed è quindi necessaria la partecipazione in sede di stipula di un rappresentante della Banca per la sottoscrizione del relativo contratto.

In caso di estinzione anticipata del finanziamento viene richiesto un compenso onnicomprensivo, ai sensi dell'art. 40 del Dlgs 385/93.

Requisiti di carattere generale:

- o i soggetti finanziati devono essere residenti in Italia;
- o il finanziamento deve essere garantito da Ipoteca di Primo Grado (oppure anche di grado successivo al primo da valutare di volta in volta).

Principali rischi:

- o rischio di oscillazione del tasso indice, stabilito dal contratto, secondo l'andamento del mercato;
- o rischio di oscillazione cambi secondo l'andamento del mercato.



Condizioni Economiche

Condizioni economiche comuni a tutti i finanziamenti oro argento e vendita metallo a residenti-non residenti:

- Commissione di servizio	2,00 per mille applicabile sull'acquisto della divisa ad estinzione del finanziamento - min. € 5,20
- Valuta	Giorno operazione
- Accensione finanziamento	€ 5,20
- Spesa per comunicazioni normativa Trasparenza Bancaria	€ 1,30
- Tasso di mora sul controvalore in euro per mancata o ritardata estinzione finanziamento: (*)	è uguale al risultato della moltiplicazione per quattro del saggio (tasso) degli interessi legali (art. 1284 codice civile), fatto salvo il rispetto –ai sensi di legge sull'usura- del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.
Prestito d'uso oro	TAN/TAE 9,000%
- Liquidazione trimestrale competenze	€ 5,20
- Consegne oro presso azienda tramite spedizioniere	€ 2,60 / kilo
Minimo	€ 10,00
Massimo	€ 25,00
- Spesa ritiro oro a chiusura finanziamento:	€ 5,20 per kilogrammo
Minimo	€ 15,50
Massimo	€ 105,00
Prestito d'uso argento	TAN/TAE 9,000%
- Liquidazione trimestrale competenze	€ 5,20
- Consegne argento presso azienda tramite spedizioniere	€ 0,50 / kilo
Minimo	€ 20,00
- Spesa ritiro argento a chiusura finanziamento:	€ 0,50 per kilogrammo
Minimo	€ 25,00
Massimo	€ 250,00
Apertura di credito in oro con utilizzo rotativo:	TAN/TAE 8,500% - 1 mese TAN/TAE 8,750% - 2 mesi TAN/TAE 9,000% - 3 mese
- Consegne oro presso azienda tramite spedizioniere	€ 2,60 / kilo
Minimo	€ 10,00
Massimo	€ 25,00
- Spese riitiro oro a chiusura finanziamento:	€ 5,20 per kilogrammo
Minimo	€ 15,50
Massimo	€ 105,00
Prestito di oro con pagamento differito e utilizzo rotativo:	TAN/TAE 8,500% - 1 mese
- Consegne oro presso azienda tramite spedizioniere	TAN/TAE 8,750% - 2 mesi TAN/TAE 9,000% - 3 mesi € 2,60 / kilo
Minimo	€ 10,00
Massimo	€ 25,00
Prestito di argento con pagamento differito e utilizzo rotativo:	TAN/TAE 8,500% - 1 mese
- Consegne argento presso azienda tramite spedizioniere	TAN/TAE 8,750% - 2 mesi TAN/TAE 9,000% - 3 mesi € 0,50 / kilo
Minimo	€ 20,00
Stand by per prestito d'uso in argento	2,400%

(*) **Nota bene sul tasso di mora:** con riferimento all'ammontare dei tassi di mora indicati nel presente Foglio Informativo, la Banca terrà sempre conto, in sede applicativa, dei limiti fissati dalla normativa sull'Usura qualora ricomprendente i Tassi di Mora.



CONTO CORRENTE METALLI PREZIOSI "ORO" DI RESIDENTI – NON RESIDENTI

Costi del servizio:

Interessi creditori	0,00%
Interessi debitori	9,00%
- Valute	
- Accrediti bonifici	2gg. Lav. (valuta forex)
- Addebiti bonifici	Data esecuzione
- Oneri accessori	
- Commissioni di servizio	0,200% min. € 5,20
- Spesa per operazione	€ 2,00
- Spese tenuta conto	€ 60,00
- Emissione Comunicazione Valutaria Statistica	€ 7,00

(obbligatoria su operazioni finanziarie per importi superiori a € 12.500,00 paesi extra UE, € 50.000,00 paesi UE (vedi N.B. 1 in calce al presente Foglio Informativo)

CONTO CORRENTE METALLI PREZIOSI "ARGENTO" DI RESIDENTI – NON RESIDENTI

Costi del servizio:

Interessi creditori	0,00%
Interessi debitori	9,00%
- Valute	
- Accrediti bonifici	2gg. Lav. (valuta forex)
- Addebiti bonifici	Data esecuzione
- Oneri accessori	
- Commissioni di servizio	0,200% min. € 5,20
- Spesa per operazione	€ 2,00
- Spese tenuta conto	€ 60,00
- Emissione Comunicazione Valutaria Statistica	€ 7,00

(obbligatoria su operazioni finanziarie per importi superiori a € 12.500,00 paesi extra UE, € 50.000,00 paesi UE (vedi N.B. 1 in calce al presente Foglio Informativo)

FINANZIAMENTO "IPOTECARIO-FONDIARIO" IN ORO FINANZIARIO (residenti)

- Spese di istruttoria (sono richieste anche nell'ipotesi in cui non si addivenga, per qualche motivo, dopo l'istruttoria, al perfezionamento dell'affidamento richiesto)	0,15% minimo € 100,00
- spese per perizie su immobile (a cura Banca e/o a cura periti convenzionati):	
- immobili di civile abitazione max € 260 al netto delle imposte, per immobili sino a € 500.000,00; per valori superiori sarà pari allo 0,5 per mille con un assimo di € 2.600,00;	
- per immobili diversi da civile abitazione la spesa sarà pari all'1,5 per mille per valore di perizia fino ad € 500.000,00 e pari all'uno per mille per valori superiori, con un minimo di € 105,00 ed un massimo di € 2.600,00 al netto delle imposte;	
- successive ispezioni, accertamenti, verifiche € 150,00 ciascuno	
- spese rilascio assenso a cancellazione, riduzione, restrizione, frazionamento, postergazione e surroga ipotecaria:	Max € 415,00
- spese per atto modificativo o per aggiornamento bozza:	€ 155,00
- spese per accollo e/o espromissione:	€ 155,00
- dichiarazioni o comunicazioni varie:	Max € 50,00
- spese pagamento rata	€ 6,00
- periodicità rata:	trimestrale o semestrale
- compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata calcolato sul capitale estinto anticipatamente	2%
- imposta sostitutiva ex art. 15 del D.P.R. 601/73	0,25% dell'importo erogato a carico del cliente
- iscrizione ipotecaria	250% max del capitale finanziato
- spese rinnovo ipoteca	€ 100,00
- assicurazione incendio su immobile in garanzia:	a carico del cliente
- conteggio interessi:	anno civile con divisore 360
- tasso variabile applicato in via posticipata:	trimestralmente o semestralmente
- tasso di riferimento:	London Bullion Market Association - Londra
- spread in aggiunta al tasso di riferimento:	+5 punti annui
- tasso di mora in aggiunta sul tasso in vigore al momento della scadenza della rata non pagata	+4 punti annui
- Spese per comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria	€ 1,30

Sintesi di alcune clausole contrattuali più significative

PRESTITO D'ORO IN USO

Calcolo del corrispettivo e interesse di mora

Il tasso di interesse applicato al presente contratto, specificato all'art. 11, è computato in via trimestrale posticipata, ordinariamente, al 31.03, 30.06, 30.09, e 31.12 di ogni anno, calcolato in dollari USA sul valore dell'oro in prestito al prezzo risultante dalla media dei "fixings" di Londra per il periodo in riferimento.

La Banca addebiterà nel conto della Ditta il controvalore del corrispettivo in euro al cambio rilevato da Banca Centrale Europea il primo giorno lavorativo -per le Banche - successivo al trimestre in riferimento.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, o ritardata restituzione dell'oro nei termini e modalità di cui ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, la Ditta dovrà corrispondere l'interesse di mora specificato all'art. 11 (il Tasso di Mora che è uguale al risultato della moltiplicazione per quattro del saggio -tasso- degli interessi legali, art. 1284 codice civile, fatto salvo il rispetto -ai sensi di legge sull'usura- del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore), nel periodo di mancato pagamento del corrispettivo, senza necessità di intimazione o messa in mora.

Gli interessi di mora saranno calcolati secondo i giorni di calendario civile. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Variatione condizioni: ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione alla Ditta, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dalla Ditta stessa.

Alla Ditta spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli alla Ditta, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Recesso da parte della Banca e decadenza dal beneficio del termine, riduzione importo: nei casi previsti dall'art. 1186 del codice civile relativo alla decadenza dal beneficio del termine, la Banca ha la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta - con preavviso di almeno un giorno - alla Ditta, che, essendo decaduta dal beneficio del termine, dovrà immediatamente provvedere al pagamento del prezzo dell'oro, degli interessi dovuti più commissioni e spese.

Recesso da parte della Ditta. Qualora la Ditta voglia recedere anticipatamente dal contratto, dovrà comunicarlo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno di 3 giorni e provvedere al pagamento del prezzo dell'oro, compresi interessi, commissioni e spese ancora dovuti.

Legge applicabile e Foro competente: Legge italiana. Foro a scelta della Banca: quello della propria sede legale o quello della sede della Filiale del presente rapporto o quello previsto del convenuto, se consumatore ai sensi art. 33 Dlgs 206/2005.

PRESTITO D'ORO IN USO (CON RISERVA DI PROPRIETA')

Calcolo del corrispettivo e interesse di mora

Il tasso di interesse applicato al presente contratto, specificato all'art. 11, è computato in via trimestrale posticipata, ordinariamente, al 31.03, 30.06, 30.09, e 31.12 di ogni anno, calcolato in dollari USA sul valore dell'oro in prestito al prezzo risultante dalla media dei "fixings" di Londra per il periodo in riferimento.

La Banca addebiterà nel conto della Ditta il controvalore del corrispettivo in euro al cambio rilevato da Banca Centrale Europea il primo giorno lavorativo -per le Banche - successivo al trimestre in riferimento.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, o ritardata restituzione dell'oro nei termini e modalità di cui ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, la Ditta dovrà corrispondere l'interesse di mora specificato all'art. 11 (il Tasso di Mora che è uguale al risultato della moltiplicazione per quattro del saggio -tasso- degli interessi legali, art. 1284 codice civile, fatto salvo il rispetto -ai sensi di legge sull'usura- del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore), nel periodo di mancato pagamento del corrispettivo, senza necessità di intimazione o messa in mora.

Gli interessi di mora saranno calcolati secondo i giorni di calendario civile. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Variatione condizioni: ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione alla Ditta, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dalla Ditta stessa.

Alla Ditta spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli alla Ditta, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Recesso da parte della Banca e decadenza dal beneficio del termine, riduzione importo: nei casi previsti dall'art. 1186 del codice civile relativo alla decadenza dal beneficio del termine, la Banca ha la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta - con preavviso di almeno un giorno - alla Ditta, che, essendo decaduta dal beneficio del termine, dovrà immediatamente provvedere al pagamento del prezzo dell'oro, degli interessi dovuti più commissioni e spese.



Recesso da parte della Ditta. Qualora la Ditta voglia recedere anticipatamente dal contratto, dovrà comunicarlo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno di 3 giorni e provvedere al pagamento del prezzo dell'oro, compresi interessi, commissioni e spese ancora dovuti.

Legge applicabile e Foro competente: Legge italiana. Foro a scelta della Banca: quello della propria sede legale o quello della sede della Filiale del presente rapporto o quello previsto del convenuto, se consumatore ai sensi art. 33 Dlgs 206/2005.

PRESTITO D'ARGENTO IN USO (CON RISERVA DI PROPRIETA')

Calcolo del corrispettivo e interesse di mora

Il tasso di interesse applicato al presente contratto, specificato all'art. 11, è computato in via trimestrale posticipata, ordinariamente, al 31.03, 30.06, 30.09, e 31.12 di ogni anno, calcolato in dollari USA sul valore dell'argento in prestito al prezzo risultante dalla media dei "fixing" di Londra per il periodo in riferimento.

La Banca addebiterà nel conto della Ditta il controvalore del corrispettivo in euro al cambio rilevato da Banca Centrale Europea il primo giorno lavorativo -per le Banche - successivo al trimestre in riferimento.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, come sopra determinato, o ritardata restituzione dell'argento nei termini e modalità di cui ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, la Ditta dovrà corrispondere l'interesse di mora specificato all'art. 11 (il Tasso di Mora che è uguale al risultato della moltiplicazione per quattro del saggio -tasso- degli interessi legali, art. 1284 codice civile, fatto salvo il rispetto -ai sensi di legge sull'usura- del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore), nel periodo di mancato pagamento del corrispettivo, senza necessità di intimazione o messa in mora.

Gli interessi di mora saranno calcolati secondo i giorni di calendario civile. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Variazione condizioni: ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione alla Ditta, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dalla Ditta stessa. Alla Ditta spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli alla Ditta, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Recesso da parte della Banca e decadenza dal beneficio del termine, riduzione importo: nei casi previsti dall'art. 1186 del codice civile relativo alla decadenza dal beneficio del termine, la Banca ha la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta - con preavviso di almeno un giorno - alla Ditta, che, essendo decaduta dal beneficio del termine, dovrà immediatamente provvedere al pagamento del prezzo dell'argento, degli interessi dovuti più commissioni e spese.

Recesso da parte della Ditta. Qualora la Ditta voglia recedere anticipatamente dal contratto, dovrà comunicarlo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno di 3 giorni e provvedere al pagamento del prezzo dell'argento, compresi interessi, commissioni e spese ancora dovuti.

Legge applicabile e Foro competente: Legge italiana. Foro a scelta della Banca: quello della propria sede legale o quello della sede della Filiale del presente rapporto o quello previsto del convenuto, se consumatore ai sensi art. 33 Dlgs 206/2005.

APERTURA DI CREDITO IN ORO CON UTILIZZO ROTATIVO (CON RISERVA DI PROPRIETA')

Variazione condizioni: ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione alla Ditta, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dalla Ditta stessa.

Alla Ditta spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli alla Ditta, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Si precisa che nel documento di ritiro dell'oro sottoscritto dalla Ditta in occasione di ogni richiesta di utilizzo, il tasso indicato -concordato di volta in volta con la stessa Ditta- può essere inferiore a quello riportato nel presente contratto, ma può eccezionalmente essere anche superiore, qualora i tassi rilevati dal mercato – nel momento della specifica richiesta di utilizzo- siano superiori a quelli in vigore nel momento di conclusione del presente contratto. Qualora ricorra tale ultima circostanza e considerato che la variazione, anche se peggiorativa, sarà comunque oggetto di accordo con il Cliente, la sottoscrizione del modulo di ritiro dell'oro per l'utilizzo concreteggerà anche una accettazione della nuova condizione da parte dello stesso Cliente.

Durata dei singoli utilizzi: ogni singolo utilizzo, a valere sulla linea di credito accordata, avrà la durata massima indicata nella richiesta scritta della Ditta riscontrata dalla Banca, salvo revoca dalla medesima.

Modalità di determinazione del prezzo dell'oro. Entro il termine di scadenza dell'utilizzo, la Ditta deve provvedere a determinare – con la Banca - il prezzo dell'oro oggetto del singolo utilizzo e a corrispondere alla Banca medesima, oltre al prezzo, gli interessi dovuti più commissioni e spese.

Interessi: alla Banca saranno dovuti interessi calcolati:

- al tasso stabilito per iscritto all'atto di ogni singola richiesta di utilizzo, con la precisazione che il tasso d'interesse varia in relazione allo scaglione di periodo d'utilizzo prescelto,
- per il periodo intercorrente fra la data di riscontro della richiesta di utilizzo e quella di determinazione del prezzo dell'oro, maggiorata di due giorni lavorativi per la Banca successivi.



Recesso da parte della Banca e decadenza dal beneficio del termine, riduzione importo: nei casi previsti dall'art. 1186 del codice civile relativo alla decadenza dal beneficio del termine, la Banca ha la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta - con preavviso di almeno un giorno - alla Ditta, che, essendo decaduta dal beneficio del termine, dovrà immediatamente provvedere al pagamento del prezzo dell'oro, degli interessi dovuti più commissioni e spese.

Il Tasso di mora è risultato della moltiplicazione per quattro del saggio (tasso) degli interessi legali (art. 1284 codice civile), fatto salvo il rispetto –ai sensi di legge sull'usura- del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore

Recesso da parte della Ditta. Qualora la Ditta voglia recedere anticipatamente dal contratto, dovrà comunicarlo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno di 3 giorni e provvedere al pagamento del prezzo dell'oro, compresi interessi, commissioni e spese ancora dovuti.

Legge applicabile e Foro competente: Legge italiana. Foro a scelta della Banca: quello della propria sede legale o quello della sede della Filiale del presente rapporto o quello previsto del convenuto, se consumatore ai sensi art. 33 Dlgs 206/2005.

LINEA DI CREDITO PER CESSIONE DI ORO CON PAGAMENTO DIFFERITO E CON UTILIZZO ROTATIVO

Durata dei singoli utilizzi: ogni singolo utilizzo, a valere sulla linea di credito accordata, avrà la durata massima tassativa indicata nella richiesta scritta della Ditta riscontrata dalla Banca, salvo revoca dalla medesima.

Modalità di determinazione del prezzo dell'oro. Entro il termine di scadenza dell'utilizzo, la Ditta deve provvedere a determinare - con la Banca - il prezzo dell'oro oggetto del singolo utilizzo e a corrispondere alla Banca medesima, oltre al prezzo, gli interessi dovuti più commissioni e spese.

Corrispettivo: alla Banca saranno dovuti interessi calcolati:

al tasso stabilito per iscritto all'atto di ogni singola richiesta di utilizzo, con la precisazione che il tasso d'interesse varia in relazione allo scaglione di periodo d'utilizzo prescelto, per il periodo intercorrente fra la data di riscontro della richiesta di utilizzo e quella di determinazione del prezzo dell'oro, maggiorata di due giorni lavorativi per la Banca successivi.

Variazione condizioni: ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione alla Ditta, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dalla Ditta stessa.

Alla Ditta spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli alla Ditta, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Recesso da parte della Banca e decadenza dal beneficio del termine, riduzione importo: nei casi previsti dall'art. 1186 del codice civile relativo alla decadenza dal beneficio del termine, la Banca ha la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta - con preavviso di almeno un giorno - alla Ditta, che, essendo decaduta dal beneficio del termine, dovrà immediatamente provvedere al pagamento del prezzo dell'oro, degli interessi dovuti più commissioni e spese.

Recesso da parte della Ditta. Qualora la Ditta voglia recedere anticipatamente dal contratto, dovrà comunicarlo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno di 3 giorni e provvedere al pagamento del prezzo dell'oro, compresi interessi, commissioni e spese ancora dovuti.

Legge applicabile e Foro competente: Legge italiana. Foro a scelta della Banca: quello della propria sede legale o quello della sede della Filiale del presente rapporto o quello previsto del convenuto, se consumatore ai sensi art. 33 Dlgs 206/2005.

LINEA DI CREDITO PER CESSIONE DI ARGENTO CON PAGAMENTO DIFFERITO E CON UTILIZZO ROTATIVO

Durata dei singoli utilizzi: ogni singolo utilizzo, a valere sulla linea di credito accordata, avrà la durata massima tassativa indicata nella richiesta scritta della Ditta riscontrata dalla Banca, salvo revoca dalla medesima.

Modalità di determinazione del prezzo dell'argento. Entro il termine di scadenza dell'utilizzo, la Ditta deve provvedere a determinare - con la Banca - il prezzo dell'argento oggetto del singolo utilizzo e a corrispondere alla Banca medesima, oltre al prezzo, gli interessi dovuti più commissioni e spese.

Corrispettivo: alla Banca saranno dovuti interessi calcolati:

al tasso stabilito per iscritto all'atto di ogni singola richiesta di utilizzo, con la precisazione che il tasso d'interesse varia in relazione allo scaglione di periodo d'utilizzo prescelto, per il periodo intercorrente fra la data di riscontro della richiesta di utilizzo e quella di determinazione del prezzo dell'argento, maggiorata di due giorni lavorativi per la Banca successivi.

Variazione condizioni: ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione alla Ditta, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dalla Ditta stessa.

Alla Ditta spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli alla Ditta, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.



Recesso da parte della Banca e decadenza dal beneficio del termine, riduzione importo: nei casi previsti dall'art. 1186 del codice civile relativo alla decadenza dal beneficio del termine, la Banca ha la facoltà di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta - con preavviso di almeno un giorno - alla Ditta, che, essendo decaduta dal beneficio del termine, dovrà immediatamente provvedere al pagamento del prezzo dell'argento, degli interessi dovuti più commissioni e spese.

Recesso da parte della Ditta. Qualora la Ditta voglia recedere anticipatamente dal contratto, dovrà comunicarlo alla Banca a mezzo lettera raccomandata con preavviso di almeno di 3 giorni e provvedere al pagamento del prezzo dell'argento, compresi interessi, commissioni e spese ancora dovuti.

Legge applicabile e Foro competente: Legge italiana. Foro a scelta della Banca: quello della propria sede legale o quello della sede della Filiale del presente rapporto o quello previsto del convenuto, se consumatore ai sensi art. 33 Dlgs 206/2005.

CONTO CORRENTE METALLI PREZIOSI "ORO" DI RESIDENTI - NON RESIDENTI

Deposito firme e dei poteri di rappresentanza - Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Anche le revoche di dette firme vanno comunicate alla Banca e alle persone interessate per iscritto.

Operatività- Il Cliente prende atto che il conto "oro" presenta delle caratteristiche funzionali che consentono unicamente la seguente operatività:

- il conto corrente "oro" può essere utilizzato solo per operazioni espresse nell'unità monetaria e nella divisa di denominazione del conto (XAU);
- affinché possa essere garantita l'operatività del conto "oro", quest'ultimo deve essere collegato ad un conto corrente ordinario di regolamento spese e commissioni in euro (o usd);
- il conto corrente "oro" deve avere sempre un saldo attivo (fatta salva diversa operatività concessa dalla Banca);
- non possono essere consegnati al cliente carnet assegni;
- non sono ammessi pagamenti di utenze e deleghe di pagamento;
- non possono essere rilasciate carte di pagamento di debito o credito;
- tutti i bonifici espressi esclusivamente nell'unità monetaria e nella divisa di denominazione del conto "oro" e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto;
- il saldo, o parte di esso, viene negoziato nella valuta del conto corrente ordinario collegato al conto "oro".

Caratteristiche del conto "oro" - Il conto "oro" ha caratteristica di conto "non allocated" ("oro finanziario") e, quindi, le somme a saldo non corrispondono a disponibilità di specifici lingotti di oro fisico, ma esprimono disponibilità di oro finanziario. Non è quindi prevista la possibilità per il Correntista di disporre prelievi di oro fisico dal conto corrente. Non possono, inoltre, essere effettuati versamenti di oro fisico sul conto "oro".

Gli importi risultanti a saldo del conto "oro" sono convertibili in Euro e/o dollari Usa a seconda della valuta del conto di appoggio: al prezzo corrente di mercato oppure al prezzo del Fixing di Londra antimeridiano o pomeridiano diminuito delle commissioni Fixing, secondo gli accordi intercorsi volta per volta tra Banca e Correntista.

Compensazione - Qualora esistano tra Banca e Correntista più rapporti, la Banca può operare la compensazione dei saldi dare ed avere.

Recesso - Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto oro.

Variazione delle condizioni contrattuali

Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva - qualora sussista un giustificato motivo - la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Correntista, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Correntista stesso.

Al Correntista spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Correntista, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Legge applicabile al contratto: italiana.

Foro competente: quello del Correntista se "consumatore" ex art. 33 Dlgs 206/2005, quello della propria sede legale o della sede della Filiale o del convenuto, a scelta Banca, se Correntista non "consumatore".



CONTO CORRENTE METALLI PREZIOSI "ARGENTO" DI RESIDENTI - NON RESIDENTI

Deposito firme e dei poteri di rappresentanza - Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d'affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Anche le revocche di dette firme vanno comunicate alla Banca e alle persone interessate per iscritto.

Operatività- Il Cliente prende atto che il conto "argento" presenta delle caratteristiche funzionali che consentono unicamente la seguente operatività:

- il conto corrente "argento" può essere utilizzato solo per operazioni espresse nell'unità monetaria e nella divisa di denominazione del conto (XAG);
- affinché possa essere garantita l'operatività del conto "argento", quest'ultimo deve essere collegato ad un conto corrente ordinario di regolamento spese e commissioni in euro (o usd);
- il conto corrente "argento" deve avere sempre un saldo attivo (fatta salva diversa operatività concessa dalla Banca);
- non possono essere consegnati al cliente carnet assegni;
- non sono ammessi pagamenti di utenze e deleghe di pagamento;
- non possono essere rilasciate carte di pagamento di debito o credito;
- tutti i bonifici espressi esclusivamente nell'unità monetaria e nella divisa di denominazione del conto "argento" e le rimesse, disposti da terzi a favore del Correntista, gli saranno accreditati in conto;
- il saldo, o parte di esso, viene negoziato nella valuta del conto corrente ordinario collegato al conto "argento".

Caratteristiche del conto "argento" – Il conto "argento" ha caratteristica di conto "non allocated" ("argento finanziario") e, quindi, le somme a saldo non corrispondono a disponibilità di specifici lingotti/sacchi in grana di argento fisico, ma esprimono disponibilità di argento finanziario. Non è quindi prevista la possibilità per il Correntista di disporre prelievi di argento fisico dal conto corrente. Non possono, inoltre, essere effettuati versamenti di argento fisico sul conto "argento". Gli importi risultanti a saldo del conto "argento" sono convertibili in Euro e/o dollari Usa a seconda della valuta del conto di appoggio: al prezzo corrente di mercato oppure al prezzo del Fixing di Londra diminuito delle commissioni Fixing, secondo gli accordi intercorsi volta per volta tra Banca e Correntista.

Compensazione – Qualora esistano tra Banca e Correntista più rapporti, la Banca può operare la compensazione dei saldi dare ed avere.

Recesso – Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di conto argento.

Variazione delle condizioni contrattuali

Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Correntista, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Correntista stesso.

Al Correntista spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Correntista, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

Legge applicabile al contratto: italiana.

Foro competente: quello del Correntista se "consumatore" ex art. 33 Dlgs 206/2005, quello della propria sede legale o della sede della Filiale o del convenuto, a scelta Banca, se Correntista non "consumatore".

FINANZIAMENTO "IPOTECARIO-FONDIARIO" IN ORO FINANZIARIO

1. La Parte Finanziata ed i Garanti si obbligano per tutta la durata del finanziamento e fino alla totale estinzione dello stesso a quanto di seguito indicato:

a)-a dare immediata comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, di ogni mutamento od evento di carattere tecnico, amministrativo o giuridico nonché di ogni altro evento comunque pregiudizievole, determinato o motivato da fatto proprio o di terzi, che possa, in un modo qualsiasi, modificare l'attuale consistenza patrimoniale della Parte Finanziata e/o degli eventuali Datore di Ipoteca e Fideiussori, ivi compresi l'adozione di un determinato regime patrimoniale di famiglia, la stipulazioni di convenzioni di matrimonio e/o il verificarsi di eventi che determinino lo scioglimento della comunione legale e convenzionale. Nel caso di Parte Finanziata o Datore di Ipoteca e Fideiussori diversi da persona fisica, a dare immediata comunicazione, a titolo esemplificativo, qualora si verifichi una seguente delle seguenti situazioni: convocazione di un'assemblea con all'ordine del giorno una deliberazione che può dar luogo ad una causa di recesso; il recesso del Socio, la costituzione di patrimoni dedicati o destinati (solo per le Spa); l'avvio di un'azione individuale di responsabilità nei confronti dell'amministratore o degli amministratori;

b) mantenere assicurati presso primarie Compagnie di gradimento della Banca, per tutta la durata del finanziamento, contro i rischi indicati dalla Banca e per valori giudicati idonei dalla Banca medesima, i beni immobili e mobili costituiti in garanzia in forza del Contratto, anche se di terzi;

c) a vincolare le polizze assicurative, previste al precedente punto b, a favore della Banca, con le modalità da essa

stabilite ed autorizzando la stessa a sostituirsi nel pagamento dei premi non soddisfatti, rimborsando le somme a tale scopo pagate dalla Banca unitamente ai relativi interessi;

d) a mantenere nel miglior stato di efficienza i beni eventualmente costituiti in garanzia e a dare immediata notizia alla Banca degli eventuali sinistri che dovessero colpire i beni precitati;

e) a consentire alla Banca e/o, nel caso di finanziamenti agevolati, agli Enti concedenti agevolazioni, di effettuare o far effettuare da persone di fiducia ogni indagine ed ispezione tecnica, amministrativa, patrimoniale e finanziaria di qualsiasi genere, a fornire a proprie spese tutti i documenti ed informazioni che venissero richiesti ed a far pervenire tempestivamente, entro 3 settimane dalla relativa approvazione, i bilanci annuali e le relative relazioni;

f) a non alienare, affittare, ipotecare e/o vincolare i beni costituiti in garanzia e comunque a non distoglierli dall'uso previsto per tutta la durata del finanziamento salvo consenso scritto della Banca e, nel caso di finanziamenti agevolati, preventiva autorizzazione dei soli Enti concedenti le agevolazioni;

g) a provvedere puntualmente al pagamento delle tasse, imposte, canoni, tributi e contributi in genere dovuti allo Stato o ad altri Enti e gravanti sui beni concessi in garanzia; a giustificare, a richiesta, il regolare soddisfacimento di qualsiasi imposta o tassa che possa direttamente o indirettamente avere relazione con il contratto di finanziamento e a non fare cosa alcuna che possa menomare il valore degli immobili ipotecati;

h) a destinare il finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso, come eventualmente precisati nel Contratto;

i) ad informare preventivamente la Banca di eventuali nuovi finanziamenti a medio/lungo termine richiesti ad altre Banche od Enti;

l) a stipulare gli eventuali atti o patti aggiuntivi, od eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca, che si rendessero necessari od opportuni in relazione all'operazione di finanziamento per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute, sia a rettifica di errori od omissioni; la Parte Finanziata autorizza fin d'ora i conseguenti annotamenti, trascrizioni, iscrizioni, inserzioni;

m) ad applicare nei confronti dell'eventuale personale dipendente, ai sensi della vigente normativa e contrattazione collettiva ed in particolare dell'articolo 36 della legge 20 Maggio 1970 n. 300, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, nonché a rispettare qualsiasi altra normativa in materia di collocamento, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza dell'ambiente di lavoro, termini di assunzione, ed in generale in materia di lavoro subordinato;

n) a compiere ogni atto ritenuto dalla Banca necessario od utile per l'attuazione e la conservazione delle garanzie a valere sul Contratto a favore della Banca;

o) ad adottare, a norma della legislazione vigente, i necessari accorgimenti tecnici atti ad eliminare ogni forma di inquinamento nell'ambiente naturale conseguente all'esercizio dell'attività industriale svolta negli stabilimenti eserciti o posseduti.

2. La Banca ha la facoltà di eseguire in qualsiasi momento ogni verifica e controllo in merito agli adempimenti riportati nel presente articolo.

3. Tutta la documentazione prodotta e da produrre - a spese della Parte Finanziata - a corredo della domanda di finanziamento, resterà, fino alla totale estinzione del finanziamento stesso, presso la Banca, alla quale rimarrà definitivamente acquisita nel caso che essa si renda aggiudicataria degli immobili concessi in garanzia a seguito di procedura esecutiva o fallimentare.

Risoluzione ex art. 40 T.U. e clausola risolutiva espressa: la Banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Inoltre, la Banca si riserva il diritto di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in altre specifiche ipotesi indicate espressamente nel contratto stesso.

Foro competente: tutte le controversie insorgenti dall'esecuzione, interpretazione o validità del contratto saranno soggette alla competenza del Foro dove trovasi la sede legale della Banca o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale presso la quale è costituito il presente rapporto, salvo l'obbligo per la Banca di adire il Foro di cui all'art. 33 del Dlgs 206/2005 ("Codice del Consumo") qualora ne ricorrano i presupposti. Legge applicabile al contratto: italiana e giurisdizione italiana.

Variatione condizioni economiche: fermo restando il tasso fisso ovvero il criterio di indicizzazione del tasso di interesse concordato, la Parte Finanziata riconosce alla Banca la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole alla Parte Finanziata stessa- le altre condizioni applicate al mutuo, qualora ricorrano i presupposti e nel rispetto dell'art. 118 T.U..

Cessione del credito: Il credito derivante dal finanziamento è in ogni momento cedibile a terzi da parte della Banca con le eventuali garanzie e privilegi; la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'art. 1264 cod. civ. La Parte Finanziata non potrà cedere il contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto della Banca.

Composizione stragiudiziale delle controversie: per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giuri Bancario o al Conciliatore Bancario, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso e/o materiale esposto nei locali aperti al pubblico della Banca.

Legenda

TAN: Tasso Annuo Nominale **TAE:** Tasso Anno Effettivo

Liquidazione competenze: operazione d'accredito/addebito degli interessi maturati sul conto corrente della clientela.

Stand By per prestito d'uso in argento: garanzia che viene richiesta dal fornitore del metallo alla Banca che la emette per conto della clientela, per garantire il pagamento della fornitura dello stesso.

Tasso di mora: è il tasso di interesse dovuto per il ritardato pagamento alla scadenza delle somme dovute in relazione al finanziamento. La Banca tiene conto – ai sensi della legge sull'usura – del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.

[1] NOTA BENE:

Comunicazione Valutaria Statistica

Con la Comunicazione R.V. 2007/1 del 16 novembre 2007 l'Ufficio Italiano dei Cambi ha avviato la prima fase con le istruzioni in materia di segnalazioni che prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2008, quanto segue:

1) La soglia di esenzione di 12.500 euro prevista per le segnalazioni di CVS e Matrice Valutaria (cfr. Istruzioni UIC N. 2001/2 del 16 Ottobre 2001) è elevata a 50.000 euro per le operazioni tra residenti e non residenti dei paesi membri dell'Unione Europea nonché dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Resta ferma la soglia di 12.500 euro per le operazioni tra residenti e non residenti negli altri paesi.

L'applicazione del nuovo limite non modifica le Istruzioni UIC 2001/3 del 21 dicembre 2001 per quanto riguarda i criteri di utilizzo nella Matrice Valutaria della causale "7010".

2) È abolita la segnalazione di CVS delle operazioni correnti mercantili (fase doganale e di regolamento) per cui non dovranno più essere utilizzati i codici relativi al regolamento di queste operazioni (cfr. "Causali Valutarie" in Allegato alle Istruzioni UIC N. 1998/1 del 27 febbraio 1998 in S.O. alla G.U. n. 58 dell'11 marzo 1998 Serie generale).

Resta ferma la segnalazione della causale mercantile di Matrice Valutaria (0104) di cui alla Comunicazione R.V n. 1998/3 del 31 marzo 1998.